

(N. 1998)

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 120-1053-1117-1149-1177)*

d'iniziativa dei deputati **ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE e ZANFAGNA (120); OCCHETTO, BARBAROSSA VOZA, FERRI, ALLEGRA, ASOR ROSA, BERLINGUER Giovanni, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, DE GREGORIO, MASIELLO, NESPOLO, PAGLIAI e TORTORELLA (1053); MAMMI', DEL PENNINO, ROBALDO, AGNELLI, BANDIERA, BATTAGLIA, BIASINI, BOGI, COMPAGNA, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GUNNELLA, LA MALFA, OLCESE e RAVAGLIA (1117); FIANDROTTI, ANDO', COVATTA, MARTELLI e SALADINO (1149); TESINI Giancarlo, CASATI, CARELI, BROCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, CARAVITA, CHIRICO, CIRINO POMICINO, INNOCENTI, PORTATADINO, POSTAL, RUSSO Giuseppe, SCOZIA e ZOSO (1177)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 luglio 1982*

**Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

La scuola secondaria superiore si propone:

a) di assicurare una formazione culturale e una formazione professionale di base che consentano sia l'inserimento nel mondo del lavoro sia l'accesso agli studi superiori;

b) di consentire, tenendo presenti le esigenze del pieno sviluppo della personalità degli studenti, anche in riferimento alla partecipazione alla vita democratica, l'acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche.

## Art. 2.

*(Struttura unitaria)*

La scuola secondaria superiore di cui alla presente legge sostituisce tutti i tipi di scuola secondaria previsti dalle leggi vigenti, salvo quanto disposto dall'articolo 30. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e struttura unitaria articolata in indirizzi per aree di professionalità.

Nell'ambito di tale struttura, il primo ed il secondo anno favoriscono l'orientamento e verificano la scelta di indirizzo effettuata dagli studenti all'inizio del primo anno. A tal fine il piano di studi del primo e del secondo anno comprende le discipline fondamentali caratterizzanti le quattro aree di indirizzo di cui all'articolo 5, che costituiscono l'area comune, e non più di due discipline di indirizzo. Alle discipline della area comune nel primo e nel secondo anno sono riservati non meno dei tre quarti dell'orario scolastico complessivo.

Al termine del primo e del secondo anno la scelta di un diverso indirizzo comporta la frequenza, con esito positivo, di corsi integrativi. A partire dal terzo anno le scelte di indirizzo possono essere modificate attraverso prove integrative.

I corsi integrativi di cui al precedente comma sono organizzati dai provveditori agli studi, con riferimento al numero degli studenti che in ambito distrettuale o interdistrettuale chiedono il passaggio ad un indirizzo diverso da quello frequentato, nel quadro dei criteri generali fissati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante il piano di studi seguito, anche al fine di consentire l'inserimento ai vari livelli dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Nel quarto e nel quinto anno il progressivo sviluppo delle discipline di indirizzo, comprensivo della relativa pratica di laboratorio e, ove possibile, di lavoro anche con carattere di tirocinio, è finalizzato a promuovere sia l'acquisizione di capacità e competenze per l'ingresso nel mondo del lavoro sia la preparazione necessaria per il proseguimento degli studi a livello universitario, secondo quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 15.

La promozione da una classe a quella successiva si consegue in un'unica sessione per scrutinio. I candidati esterni possono accedere alle classi successive alla prima mediante esami di idoneità.

### Art. 3.

#### *(Articolazione degli studi)*

I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

- 1) discipline dell'area comune;
- 2) discipline di indirizzo;
- 3) pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio;
- 4) discipline ed attività elettive.

L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore.

L'esercizio del diritto di usufruire dell'insegnamento della religione è regolamentato in forme che garantiscano il rispetto della libertà di coscienza e non diano luogo a discriminazioni.

L'istituzione, i contenuti e le modalità organizzative dell'insegnamento della religione sono definiti d'intesa tra lo Stato e i rappresentanti delle diverse confessioni religiose, in conformità agli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Le norme di applicazione relative alla materia di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma sono emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, con la stessa procedura di cui all'articolo 26 ed in concomitanza con l'emanazione del decreto previsto dal medesimo articolo.

La pratica di lavoro, di cui al settimo comma dell'articolo 2, è definita dal collegio dei docenti, sentito il consiglio di classe, con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Essa è realizzata, di norma, in collaborazione con le strutture produttive, di servizi e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto, incluse le convenzioni previste dall'articolo 31, nel quadro dei criteri indicati dal consiglio scolastico distrettuale.

#### Art. 4.

##### *(Discipline dell'area comune)*

Le discipline dell'area comune assicurano agli studenti un livello di formazione culturale e l'acquisizione di una metodologia scientifica idonei anche a costituire il fondamento unitario dello sviluppo delle discipline di indirizzo.

Le discipline dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di fornire linguaggi e strumenti di analisi e di espressione e di approfondire le conoscenze e le capacità critiche relative alle opere artistiche e letterarie, al pensiero scientifico, filosofico e religioso, alla realtà

civile, culturale e sociale nel loro sviluppo storico e nelle loro manifestazioni contemporanee, all'indagine scientifica dell'uomo, della natura e dell'ambiente con le connesse applicazioni tecnologiche ed operative al mondo del lavoro, della produzione, della distribuzione dei beni e dei servizi, ai sistemi di informazione e comunicazione. La consistenza complessiva dell'area comune decresce a partire dal terzo anno.

Il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma precedente non implica che ad ognuna delle tematiche indicate corrisponda una distinta disciplina.

I programmi delle discipline dell'area comune sono uguali per tutti gli indirizzi.

Negli ultimi tre anni, i programmi delle discipline dell'area comune specificamente funzionali agli obiettivi dei singoli indirizzi possono essere diversamente distribuiti e sviluppati.

Per tutta la durata del quinquennio, nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

La definizione delle discipline e la loro articolazione nel corso del ciclo quinquennale è determinata ai sensi dell'articolo 24.

#### Art. 5.

##### *(Indirizzi)*

Ai fini di assicurare una preparazione culturale coerente ai diversi campi di professionalità ed al proseguimento degli studi a livello superiore, le discipline dell'area comune si integrano con le discipline degli indirizzi riconducibili alle seguenti aree:

- a) artistica;
- b) linguistico-letteraria;
- c) delle scienze sociali;
- d) naturalistica, matematica e tecnologica.

Gli indirizzi costitutivi delle aree sopra indicate sono i seguenti:

- a) per l'area artistica:
  - 1) musicale;
  - 2) delle arti visive e ambientali;

b) per l'area linguistico-letteraria:

- 1) classico;
- 2) moderno;

c) per l'area delle scienze sociali:

- 1) giuridico-amministrativo;
- 2) economico-aziendale;
- 3) turistico;
- 4) delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali;

d) per l'area naturalistica, matematica e tecnologica:

- 1) agrario ed agro-industriale;
- 2) biologico-sanitario;
- 3) fisico-chimico;
- 4) matematico-informatico;
- 5) fisico-meccanico;
- 6) fisico-elettronico;
- 7) fisico-elettrotecnico;
- 8) delle scienze del territorio e delle costruzioni;
- 9) dei trasporti.

I piani di studio di ciascun indirizzo sono determinati ai sensi dell'articolo 24 e sono finalizzati a promuovere l'acquisizione di capacità e competenze scientifiche e tecnico-pratiche nell'area di professionalità prescelta.

I programmi delle discipline di indirizzo del quarto e del quinto anno, e la relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, possono essere sviluppati in modo differenziato con riferimento a particolari caratteristiche produttive presenti nel territorio.

Con riferimento alle esigenze formative di particolari settori professionali possono essere previsti, nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 24, piani di studio con specifiche discipline di indirizzo e relativa pratica di lavoro anche con carattere di tirocinio.

#### Art. 6.

##### *(Discipline e attività elettive)*

Allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze di formazione degli studenti, di arricchimento dei loro interessi culturali, di

approfondimento delle materie di studio, di orientamento e di preparazione per campi professionali specifici, gli organi collegiali dell'istituto nonchè gruppi di almeno venti studenti, anche di classi e di corsi diversi, possono proporre discipline e attività a carattere elettivo. Per gli istituti siti nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 10 i gruppi possono essere formati anche da meno di venti studenti.

Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti, che decide il loro inserimento nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e assicura agli insegnamenti e alle attività elettivi la partecipazione dei docenti stessi, tenendo conto dell'affinità tra queste e le rispettive discipline di insegnamento nonchè dell'orario complessivo di cattedra.

Le eventuali prestazioni dei docenti eccedenti l'orario complessivo di cattedra si configurano come lavoro straordinario, remunerato secondo la normativa vigente in materia di lavoro straordinario del personale docente con onere a carico dei bilanci dei singoli istituti.

L'orario degli insegnamenti e delle attività elettivi non può superare il dieci per cento dell'orario complessivo determinato in base all'articolazione degli studi di cui all'articolo 3. Per la loro attuazione può essere prevista, con deliberazione del consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, l'utilizzazione di esperti professionali esterni, il cui impiego è da configurarsi come prestazione di attività professionali remunerate a carico dei bilanci dei singoli istituti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, con esclusione di qualsiasi valutazione ai fini dell'attività docente.

In sede di valutazione del profitto il consiglio di classe, nella sola componente dei docenti, può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti ed alle attività elettivi.

#### Art. 7.

##### *(Istruzione artistica)*

In considerazione dei problemi specifici dell'istruzione artistica, è consentita la de-

roga al terzo comma dell'articolo 2 per quanto riguarda l'insegnamento delle discipline di indirizzo e l'esercizio delle attività relative. Contestualmente alla emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 24, relative ai curricula di ciascun indirizzo, compreso quello musicale, sono disciplinati con apposita legge gli studi musicali nella fascia dell'obbligo e in quella successiva alla scuola secondaria, anche in rapporto ad una nuova disciplina dei conservatori.

Art. 8.

*(Educazione fisica e pratica sportiva)*

L'educazione fisica e sportiva, da attuarsi in collaborazione, rispettivamente, con i servizi di medicina scolastica e sportiva, è obbligatoria ed è compresa nell'area comune.

Il consiglio di istituto, nel rispetto della programmazione distrettuale, definisce i criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto dalle attività curriculari, delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici per attività sportive, garantendo anche il diritto degli studenti di associarsi liberamente a tal fine.

Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione fisica e sportiva, possono essere stipulate, su proposta dei consigli di istituto o di distretto, convenzioni tra i provveditorati agli studi e gli enti locali, il CONI ed altri enti o istituzioni per l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi da parte della scuola.

Art. 9.

*(Obbligo scolastico e sperimentazione)*

A partire dal compimento del quinto anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, l'obbligo scolastico sarà elevato a complessivi dieci anni.

Le modalità di attuazione sono definite con apposita legge, tenuto conto delle sperimentazioni specificamente finalizzate e realizzate con le procedure di cui all'artico-

lo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Al fine di offrire alla successiva valutazione del Parlamento concreti elementi di giudizio circa l'eventuale anticipo dell'obbligo scolastico al quinto anno di età, nell'ambito della sperimentazione di cui al comma precedente è riservato adeguato spazio ad esperienze da condurre nella scuola materna e nella scuola elementare.

Art. 10.

*(Diritti delle minoranze linguistiche)*

Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalle leggi vigenti, i programmi o i piani di studio debbono essere articolati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge, in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza.

Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

Per la provincia autonoma di Bolzano le competenze dei sovrintendenti regionali sono attribuite, per la scuola di lingua italiana, al sovrintendente scolastico, per le scuole di lingua tedesca e per le scuole delle località ladine, al rispettivo intendente scolastico.

Art. 11.

*(Norme speciali  
per la regione Valle d'Aosta)*

Restano ferme le competenze spettanti alla regione Valle d'Aosta ai sensi degli articoli 2, lettera r), 3, lettera g), e 4 dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e relative

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norme di attuazione recate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, e dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

La regione provvede all'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, compreso nei ruoli regionali.

A tal fine l'assessore alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, provvede con proprio decreto ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall'articolo 24, apposito piano triennale con cui si dispone anche la distribuzione delle dotazioni e delle attrezzature esistenti per i fini e con le modalità previste dall'articolo 21.

L'assessore alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, disciplina l'utilizzazione degli esperti assunti con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 18, con particolare riferimento agli esperti provenienti dall'area francofona.

I decreti delegati di cui agli articoli 24 e 30 sono emanati d'intesa con la regione.

## Art. 12.

*(Lavoratori studenti)*

Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza della scuola secondaria superiore sono istituiti appositi corsi pomeridiani e serali.

Ogni classe di corso deve avere almeno quindici e non più di venticinque studenti lavoratori.

Quando il numero dei richiedenti è inferiore al minimo, si provvede ad organizzare il corso, o i corsi, accorpando, per quanto possibile, le domande presentate a più scuole dello stesso distretto o di distretti confinanti, tenendo conto delle possibilità di trasporto.

I corsi devono avere identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli ordinari ed orari che assicurino il completo svolgimento dei programmi.

Il collegio dei docenti di ogni corso può esonerare, in tutto o in parte, dalle attività pratiche gli allievi la cui esperienza di la-

voro sia coerente, per natura e livello, con quelle previste dal piano di studi.

L'istituzione dei corsi riservati ai lavoratori studenti è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 13.

*(Rientri scolastici)*

Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano ottenuto, con la frequenza di corsi professionali o sul lavoro, una qualifica professionale possono accedere, previo superamento di prove integrative, alle diverse classi della scuola secondaria superiore.

Analoga procedura è consentita a coloro che, all'estero, abbiano assolto all'obbligo scolastico secondo gli ordinamenti dei relativi Paesi di provenienza e conseguito una qualifica professionale, documentata con atto convalidato dalle autorità consolari.

Per rendere possibile la ripresa degli studi il Ministro della pubblica istruzione autorizza nelle scuole secondarie superiori l'istituzione di appositi corsi, anche su base distrettuale.

I criteri per l'organizzazione dei corsi e le modalità di svolgimento delle prove integrative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24.

Art. 14.

*(Esami di diploma  
di scuola secondaria superiore)*

A conclusione del corso di studi di scuola secondaria superiore, gli studenti che abbiano ottenuto un favorevole giudizio di ammissione da parte dei consigli di classe han-

no titolo a sostenere gli esami di diploma che hanno valore di esami di Stato.

Possono altresì sostenere gli esami di diploma i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età alla data di inizio della sessione di esami e che risultino in possesso della licenza media.

Il diploma deve contenere l'indicazione delle discipline di indirizzo e della pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio.

Art. 15.

*(Commissione per l'esame di diploma - Prove di esame - Accessi all'università)*

La composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità delle prove di esame di diploma e la disciplina degli accessi all'università ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e, ove esistano, per l'iscrizione negli albi professionali sono determinate con i decreti delegati di cui all'articolo 24. Le norme delegate devono attenersi ai seguenti criteri:

a) le prove di esame debbono riguardare tutte le discipline dell'ultimo anno, ivi compresa, per la Valle d'Aosta, la prova d'esame della lingua francese, con l'obiettivo di accertare la preparazione complessiva acquisita e la sua rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1;

b) per i candidati che abbiano conseguito un diploma di maturità di corrispondente indirizzo presso scuole estere statali o legalmente riconosciute, le prove di esame riguardano soltanto tutte le discipline dell'ultimo anno; la corrispondenza è accertata, nella provincia di Bolzano, dall'intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca o da quello per le scuole delle località ladine d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, e, nella provincia di Trento, dal provveditore agli studi o dall'autorità scolastica che lo sostituisce ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione;

c) per i candidati privatisti le prove orali di esame si estendono agli insegnamenti dell'area comune e di indirizzo com-

presi nei programmi degli anni per i quali non abbiano conseguito l'idoneità;

d) la composizione delle commissioni giudicatrici deve essere tale da garantire il carattere di esame di Stato previsto dall'articolo precedente, con la partecipazione di membri sia interni sia esterni; il numero dei membri interni, che devono essere docenti sia di discipline dell'area comune sia di quelle di indirizzo, non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei docenti membri della commissione; il presidente deve comunque essere esterno;

e) gli accessi all'università vanno disciplinati tenendo conto della congruenza fra i piani di studio seguiti nei diversi indirizzi e i singoli corsi di laurea o di diploma universitario; l'accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario non congrui con i piani di studio seguiti è consentito previo superamento di prove da sostenere presso le università, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale;

f) la disciplina dell'accesso all'esame di Stato ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, dell'iscrizione agli albi professionali definisce i tipi di diploma, le condizioni necessarie per essere ammessi alle prove d'esame e le modalità di svolgimento delle stesse.

#### Art. 16.

##### *(Educazione permanente e ricorrente)*

La scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente. Coopera, sulla base di specifiche convenzioni che assicurano il rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale e nella salvaguardia del patrimonio e delle responsabilità amministrative dell'istituto, alle iniziative di educazione permanente e ricorrente nonchè di orientamento e di formazione professionale programmate dalle regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici, anche in riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione.

## Art. 17.

*(Utilizzazione del personale direttivo e docente)*

Nell'utilizzazione del personale direttivo e docente di ruolo dei diversi ordini della scuola secondaria superiore, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere osservati i seguenti criteri:

1) deve essere garantita la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, con l'osservanza del disposto dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie o di gruppi di materie non più previsti o comunque diversamente denominati o raggruppati; nel ridefinire le classi di abilitazione si adottano criteri tali da unificare sotto la stessa classe di abilitazione il maggior numero possibile di discipline affini o complementari che appartengono sia all'area comune sia alle aree di indirizzo, compatibilmente con gli specifici titoli di studio posseduti;

2) il personale direttivo di ruolo deve essere iscritto, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo; con specifiche norme si provvede all'utilizzazione del personale direttivo in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole, con particolare riferimento a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 20.

## Art. 18.

*(Utilizzazione di esperti)*

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è disciplinata l'utilizzazione, con contratti a termine a tempo parziale, sia di cittadini stranieri per l'insegnamento delle lingue straniere sia di esperti per particolari esigenze richieste dai programmi dei singoli indirizzi.

Gli esperti stranieri devono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di titolo di studio estero dichia-

rato equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 19.

*(Utilizzazione del personale non docente)*

Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento è assicurata la piena utilizzazione del personale non docente di ruolo.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di nuovi criteri per la formazione degli organici del personale non docente delle scuole secondarie superiori.

L'onere di provvedere a tutto il personale non insegnante delle scuole secondarie superiori è a carico dello Stato.

Il personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali che, nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso scuole secondarie statali di secondo grado deve essere inquadrato nei ruoli statali di corrispondente carriera, salva la possibilità di opzione per restare alle dipendenze degli enti locali.

Le norme delegate, di cui all'articolo 24, devono stabilire le modalità e i termini per l'inquadramento di tale personale nei ruoli provinciali del personale non insegnante, fissando nel contempo i criteri di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle previste dal vigente ordinamento statale.

Le norme delegate devono, inoltre, contenere disposizioni per la valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza dal personale in questione al quale deve, comunque, essere assicurata la conservazione dell'eventuale trattamento economico più favorevole di carattere fisso e continuativo precedentemente goduto. A tal fine il predetto personale è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicura un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, deve essere collocato nella posizione di impiego non di ruolo statale corrispondente a quella posseduta, salva la possibilità di opzione per restare alle dipendenze degli enti locali. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite dalle norme delegate di cui all'articolo 24.

Fino a quando non sono emanati i provvedimenti di collocamento nei ruoli statali, il trattamento economico spettante al personale non docente dipendente dagli enti locali è corrisposto a carico degli enti di provenienza.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24 sono abrogati gli articoli 91, lettera f), e 144, lettera e), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Tutti gli oneri relativi rimangono fermi entro i limiti in essere alla data di emanazione dei provvedimenti di collocamento nei ruoli statali del personale interessato. Successivamente a tale data l'ammontare delle somme corrispondenti è devoluto a favore dell'erario.

#### Art. 20.

##### *(Piano nazionale di aggiornamento)*

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base di proposte formulate in collaborazione con le università operanti nell'ambito regionale dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, adotta, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano organico pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

docente e non docente. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24 gli interventi di aggiornamento sono finalizzati all'approfondimento degli obiettivi della riforma ed alla elaborazione, da parte dei docenti, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio con specifico riferimento ai programmi delle singole discipline.

Il piano, per quanto concerne il personale direttivo e docente, è attuato con la diretta collaborazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e delle università. Per l'attuazione del piano può essere altresì chiesta la collaborazione del personale e delle strutture per la formazione professionale regionale, nonché di tecnici del sistema produttivo.

Il piano prevede l'istituzione graduale, nell'arco di un triennio, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, per l'articolazione dell'attività degli istituti regionali, da realizzare in istituzioni scolastiche del distretto opportunamente attrezzate, anche in collaborazione con gli enti di cui al precedente comma.

Per la provincia autonoma di Bolzano il piano di aggiornamento è adottato a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, anche sulla base di proposte acquisite dalla provincia da istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia stessa.

## Art. 21.

*(Dotazione di attrezzature)*

Per conseguire i fini indicati dai precedenti articoli, la scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, gabinetti scientifici, laboratori tecnologici, palestre ed attrezzature sportive, in modo da porre a fondamento del processo formativo un costante rapporto fra teoria e pratica e la

concreta verifica sperimentale dell'apprendimento.

I consigli scolastici distrettuali, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere dei consigli di istituto e tenendo conto delle strutture culturali scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, formulano un programma al fine di assicurare una razionale ripartizione tra le scuole delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche e delle attrezzature, una loro utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un loro coordinato potenziamento.

#### Art. 22.

##### *(Autonomia amministrativa)*

Gli istituti di istruzione secondaria superiore hanno autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Essi provvedono alla gestione diretta dei beni patrimoniali di qualsiasi natura, destinati al loro funzionamento; possono compiere atti di disposizione dei predetti beni che non siano di proprietà degli enti locali; previa autorizzazione del provveditore agli studi possono accettare donazioni, lasciti e qualsiasi liberalità, purchè si tratti di beni mobili od immobili destinati al perseguimento dei loro fini istituzionali; possono stipulare contratti e convenzioni inerenti al loro funzionamento didattico e amministrativo sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali e, in tali limiti, ne rispondono direttamente; sono tenuti alla compilazione di appositi inventari dei propri beni patrimoniali.

Per l'esercizio dell'autonomia amministrativa gli istituti di istruzione secondaria superiore sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A partire dall'anno scolastico in cui inizierà ad avere attuazione il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, sarà esteso a tutto il personale direttivo e docente della scuola medesima il sistema

della contabilità speciale attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari.

Le tasse di frequenza, di esame e di diploma sono attribuite alle singole scuole di istruzione secondaria superiore ed entrano a far parte del bilancio gestito dai consigli di istituto in base all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e secondo le disposizioni ivi previste.

La disciplina dell'autonomia amministrativa contenuta nel presente articolo si applica anche ai circoli didattici ed alle scuole medie di primo grado. Con la medesima decorrenza di cui al terzo comma, il sistema di contabilità speciale è esteso a tutto il personale direttivo e docente della scuola materna e della scuola media nonché a tutto il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

#### Art. 23.

##### *(Procedure di attuazione della riforma)*

L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ha inizio non oltre il secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al primo comma dell'articolo 26.

Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente iniziando dalla prima classe.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede, ove necessario, al progressivo adattamento dei programmi e degli orari delle classi che continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento.

Nella fase di transizione dall'ordinamento vigente al nuovo ordinamento, nelle classi dei diversi istituti di istruzione secondaria superiore non ancora ordinate secondo i nuovi piani di studio, la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamento e strutture di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica

31 maggio 1974, n. 419, è di norma finalizzata alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi ordinamenti.

Art. 24.

(Delega)

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge sui seguenti oggetti:

a) le indicazioni delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi di cui agli articoli 4, 5 e 7, l'orario complessivo delle lezioni per ciascun indirizzo e la sua suddivisione tra area delle discipline comuni, area delle discipline di indirizzo e pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6 per le discipline e le attività elettive;

b) la disciplina degli esami finali di diploma, degli accessi all'università e dell'accesso agli esami di Stato, ai fini della abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, dell'iscrizione agli albi professionali;

c) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in ruoli regionali con attribuzione delle relative competenze in materia di stato giuridico, attualmente spettanti al Ministro della pubblica istruzione, al sovrintendente scolastico regionale, con esclusione delle competenze relative alla decisione dei ricorsi amministrativi; la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa determinazione di nuove classi di abilitazione e di concorso relative anche alle attività formative connesse alla pratica di laboratorio e di lavoro di cui all'articolo 3, stabilendo per ciascuna classe di abilitazione i diplomi di laurea o di istituto superiore richiesti in attuazione del

principio della formazione universitaria completa quale requisito generale per tutti i docenti, e consentendo, in via transitoria, l'inquadramento, anche in soprannumero, nei nuovi ruoli degli insegnanti tecnico-pratici, già in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo, anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione prescritta, purchè forniti di diploma di laurea o, per le classi di abilitazione relative alle attività di pratica di laboratorio e di lavoro, anche soltanto di diploma di istruzione secondaria superiore; la determinazione, analogamente a quanto precedentemente previsto, delle modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso gli istituti tecnici e i licei scientifici; il passaggio alle regioni degli insegnanti tecnico-pratici i cui insegnamenti non siano compresi nelle nuove classi di concorso o che siano sprovvisti di diploma di istruzione secondaria superiore; l'inquadramento nei ruoli relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali degli insegnanti elementari, forniti della prescritta abilitazione, assegnati, per le esercitazioni didattiche, agl'i istituti magistrali statali ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, con restituzione ai ruoli di provenienza della scuola elementare di coloro che non siano forniti della predetta abilitazione;

d) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ristrutturazione delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale e periferica, connessi con l'attuazione degli obiettivi della presente legge, l'istituzione degli uffici scolastici regionali in ogni capoluogo di regione e di consigli scolastici regionali finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della scuola secondaria superiore e alla gestione del personale docente di detta scuola;

e) l'unificazione presso le province delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore.

La ristrutturazione di cui alla lettera *d*) del comma precedente comporta la trasformazione delle direzioni generali e dei servizi dell'amministrazione centrale in direzioni generali per aree omogenee di problemi, assicurando comunque strutture di coordinamento per la piena attuazione degli obiettivi indicati dalla presente legge. Ove lo richiedano specifiche esigenze può prevedersi una strutturazione delle direzioni generali in articolazioni interne a livello superiore alla divisione senza che ciò comporti aumenti delle attuali dotazioni organiche relative alle varie qualifiche funzionali, fatte salve le modifiche necessarie alla tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alle quali si provvede, al fine di evitare aumenti dell'onere finanziario complessivo, mediante le compensazioni da attuare attraverso la diminuzione di posti nella dotazione organica relativa all'ottava qualifica funzionale. Nel contempo sono definite anche le forme di accesso a posti di qualifiche dirigenziali che in prima applicazione del provvedimento delegato dovessero risultare privi di titolare.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, presenta gli schemi delle norme delegate previste dal presente articolo al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, al Consiglio superiore della pubblica amministrazione e alla Commissione di cui all'articolo 25 per il rispettivo parere.

Si prescinde dal parere degli organi di cui al precedente comma, compreso quello della Commissione di cui all'articolo 25, qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Gli schemi delle norme delegate, rielaborati nel rispetto del parere della Commissione di cui all'articolo 25, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, sono sottoposti al definitivo parere della Commissione stessa.

Il parere definitivo previsto dal precedente comma è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Nelle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma possono essere apportate successive modifiche mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Art. 25.

*(Commissione di senatori e deputati)*

È istituita una Commissione composta da venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere assicurando la presenza e la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 26.

*(Programmi di insegnamento)*

I programmi, gli orari e le prove di idoneità delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 25 ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24.

I provvedimenti di modifica sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi di insegnamento allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi della scuola secondaria superiore sono oggetto di verifica almeno ogni sette anni da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle proposte e delle indicazioni formulate dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.

## Art. 27.

*(Revisione delle localizzazioni  
e nuove istituzioni)*

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, un piano generale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base dei piani regionali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il piano generale prevede la eventuale fusione di più istituti e gli indirizzi per gli istituti già funzionanti, in modo da assicurare gradualmente, ove ciò sia compatibile con la consistenza della popolazione scolastica residente, la presenza nell'ambito distrettuale, o interdistrettuale, di tutti gli indirizzi, esclusi quelli dell'area artistica, e la compresenza nel medesimo istituto di più indirizzi appartenenti, di norma, ad aree diverse. Gli istituti così ristrutturati devono tendere a costituire, di norma, scuole aventi non meno di 500 e non più di 1.200 studenti. È in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti appartenenti ad aree territoriali in cui siano presenti minoranze linguistiche.

I consigli regionali predispongono i piani di loro competenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24. I piani stessi sono formulati, in coerenza con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, nell'ambito del programma di sviluppo territoriale, acquisito il parere obbligatorio delle sovrintendenze scolastiche regionali e sulla base delle indicazioni fornite dalle province, che acquisiscono le proposte dei consigli scolastici provinciali, formulate sulla base dei consigli di istituto e di distretto.

Il piano generale ha applicazione con l'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore secondo quanto disposto dall'articolo 23.

Analoga procedura si segue per la programmazione delle nuove istituzioni e l'eventuale soppressione delle unità scolastiche, a partire dal primo anno di funzionamento della scuola secondaria superiore riformata.

L'istituzione di nuove unità scolastiche deve essere diretta prioritariamente a dotare di istituti di scuola secondaria superiore i distretti che ne siano privi, e a completare, ove occorra, il numero degli indirizzi funzionanti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale e deve tendere a costituire, di regola, scuole aventi non meno di 500 e non più di 1.200 studenti, fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti appartenenti ad aree territoriali in cui siano presenti minoranze linguistiche.

Art. 28.

*(Norma transitoria per le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute o pareggiate)*

Le istituzioni scolastiche non statali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano legalmente riconosciute o pareggiate, entro gli stessi termini previsti dal primo comma dell'articolo 23 devono documentare di aver provveduto alla graduale trasformazione di ciascun corso di studio funzionante nell'indirizzo di scuola secondaria superiore ad esso più coerente, ai fini del mantenimento del riconoscimento legale o del pareggiamento.

Art. 29.

*(Statizzazioni)*

Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti articoli e nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione alle nuove istituzioni scolastiche, può essere disposta, a domanda, la statizzazione delle scuole di istruzione media superiore ed artistica gestite da comuni e province.

Le domande di statizzazione sono avanzate, nei tre anni scolastici successivi alla emanazione del decreto di cui all'articolo 26, dal consiglio comunale o provinciale, nei modi e nei termini stabiliti dall'annuale ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni.

Il personale direttivo, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, assunto al-

meno un anno prima della entrata in vigore della presente legge e in servizio all'atto della statizzazione, è trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dalla data di statizzazione dell'istituto, conservando la propria posizione, di ruolo o non di ruolo, sempre che detto personale abbia i requisiti per l'accesso ai rispettivi ruoli statali, con la sola eccezione dei limiti di età. Il passaggio del personale direttivo e docente è subordinato al possesso dell'abilitazione.

L'inquadramento del personale di ruolo è disposto nei corrispondenti ruoli statali secondo le anzianità possedute negli istituti di provenienza.

Al personale che passa alle dipendenze dello Stato, il servizio prestato negli istituti statizzati è riconosciuto come prestato presso le scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

Al personale di cui al precedente comma è assicurato il mantenimento delle posizioni economiche già acquisite. A tal fine esso è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

#### Art. 30.

##### *(Istituti professionali)*

Il Governo è delegato ad emanare, con le procedure e nei termini di cui all'articolo 24, uno o più decreti aventi valore di legge concernenti:

a) i criteri per la trasformazione degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte in istituti della nuova scuola secondaria superiore;

b) i criteri per il trasferimento alle regioni delle strutture e, nel quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico, del personale degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte da utilizzare per la formazione professionale disciplinata dalle regioni.

Le norme delegate di cui al primo comma stabiliscono le sedi istituzionali, le mo-

dalità e gli strumenti del concerto che deve essere realizzato tra lo Stato, le regioni e, per quanto riguarda le strutture, l'ente locale eventualmente proprietario dell'immobile, ai fini dell'attuazione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* del medesimo primo comma.

Sino alla loro soppressione per effetto dell'applicazione dei decreti delegati previsti dal primo comma, gli istituti professionali, le scuole e gli istituti d'arte sono disciplinati dagli ordinamenti in vigore.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il diritto alla frequenza dei corsi quinquennali da parte degli studenti già iscritti agli istituti professionali di Stato, scuole e istituti d'arte.

#### Art. 31.

##### *(Formazione professionale)*

Al fine di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e le regioni fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche e in ordine al personale da impiegare per attività rientranti nelle rispettive competenze o per finalità concordate.

In particolare sono definiti i criteri per la stipula di convenzioni in relazione ai seguenti obiettivi:

1) garantire l'utilizzazione delle strutture di orientamento professionale da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori;

2) favorire la realizzazione di attività di formazione professionale regionale culturalmente integrate;

3) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio e di lavoro

anche con carattere di tirocinio, prevista dai piani di studio dei vari indirizzi;

4) promuovere specializzazioni professionali successive al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione definisce, altresì, i criteri per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici ed aziende private per le finalità di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente.

Art. 32.

*(Abrogazione di norme incompatibili)*

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 33.

*(Norma finanziaria)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 1.500 milioni, si provvede mediante gli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio finanziario, destinati all'aggiornamento dei docenti.